



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

INTESA  SANPAOLO

*Alle Società Consorziate*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2008**  
**11 gennaio 2008**

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - art. 37  
Abolizione della tassa sui contratti di borsa

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
Viale dell'Arte, 25  
00144 Roma  
Tel. 0659594015-2132  
E-mail [srf@consorziosrf.com](mailto:srf@consorziosrf.com)  
[www.consorziosrf.com](http://www.consorziosrf.com)

Redatta da:  
Sergio DUS  
[sergio.dus@consorziosrf.com](mailto:sergio.dus@consorziosrf.com)

**Oggetto: D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – art. 37 - Abolizione della tassa sui contratti di borsa**

**1. Abrogazione delle disposizioni concernenti la tassa sui contratti di borsa**

Con il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. decreto “mille proroghe”), la cui conversione dovrà avere luogo entro il 29 febbraio 2008 <sup>(1)</sup> è stata, fra l’altro (art. 37), disposta l’*abolizione della tassa sui contratti di borsa*”.

In particolare, con il comma 4 di detto articolo sono espressamente abrogati il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, nonché l’art. 34, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Con tale soppressione si conclude quella progressiva riduzione dell’ambito applicativo della tassa che aveva trovato nel D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 un momento significativo, nel senso di esentare dall’applicazione della tassa, fra l’altro, le operazioni concluse nei mercati regolamentati o aventi ad oggetto titoli e partecipazioni ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati e, quindi, nell’ambito dei requisiti soggettivi ed oggettivi contestualmente previsti, la gran parte dei contratti interessanti i mercati finanziari. Restavano di fatto imponibili i contratti conclusi tra privati, anche con l’intervento di intermediari, ovvero tra privati residenti e intermediari autorizzati, al di fuori dei mercati regolamentati, nonché quelli tra intermediari abilitati non aventi ad oggetto titoli ammessi alla quotazione. Si ricorda che erano in ogni caso esenti i trasferimenti di titoli fra soggetti per i quali sussistesse un rapporto di controllo. Come noto, la tassa era diversamente graduata in funzione della natura dei soggetti e dei titoli trattati nonché del valore delle transazioni e presupponeva l’onerosità delle operazioni.

Lo scardinamento della centralità delle borse nell’ambito dei mercati finanziari ad opera della Direttiva MIFID e la quasi totale dematerializzazione delle transazioni fra

---

<sup>1</sup> Ovviamente, in caso di mancata conversione, dovranno essere disciplinati gli effetti derivanti dal Decreto legge non convertito.

operatori professionali, unitamente all'accentuata internazionalizzazione dei mercati hanno del resto reso obsolete le procedure formalistiche su base cartolare imposte dalla legge del 1923 e incompatibile l'applicazione della tassa con le procedure attualmente in essere.

L'abrogazione delle norme succitate riguarda, quindi, tutte quelle ancora vigenti dopo le ripetute modifiche - anche come esenzione - ed abrogazioni succedutesi nel tempo. Viene, fra l'altro, soppresso l'obbligo, ovvero la facoltà, di avvalersi dei foglietti bollati, obbligo, peraltro, già fortemente ridimensionato dalla facoltà di non emettere il foglietto bollato quando l'imposta fosse dovuta in maniera virtuale (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 435/97).

A tali fini si dovrebbe ritenere che le disposizioni del comma 6 citato, che ammettono la possibilità di una diversa documentazione dei contratti ai fini della liquidazione coattiva di cui all'art. 44, della L. 20 marzo 1913, n. 272 (unica norma vigente, fra quelle ivi richiamate, dopo l'abrogazione del R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607 ad opera del D.Lgs. n. 58/1998, art. 214), debbano ritenersi tuttavia avere valore anche dopo la soppressione del foglietto bollato, se non altro perché non si vede quale altra alternativa sia possibile. In quella sede era infatti previsto che, sotto il profilo civilistico, la conclusione del contratto potesse risultare da altro documento emesso o ricevuto in relazione all'esecuzione del contratto o da corrispondenza scambiata con la controparte.

L'abrogazione del R.D. n. 3278/1923 comporta anche quella delle sanzioni previste dall'art. 17, che, quindi, non risultano applicabili nemmeno per le violazioni commesse in precedenza, in attuazione del principio del *favor rei*.

Va incidentalmente osservato che, dopo l'emanazione del D.M. 25 maggio 2007, la sopravvivenza del foglietto bollato alla soppressione delle marche da bollo e dei foglietti bollati per cambiali era perlomeno dubbia, unitamente a quella dei limiti di corresponsione dell'imposta con marche entro l'importo di € 413,16, con obbligo di versamento dell'eccedenza (fino al massimo di € 930 circa) con mod. F23 (cfr. per l'uso del contrassegno telematico, la Circ. Assonime n. 2 del 19 gennaio 2007, p.3).

L'abrogazione della tassa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto e cioè dalla data di pubblicazione sulla G.U. del 31 dicembre 2007. L'abrogazione non esclude ovviamente che si debba provvedere agli adempimenti relativi alla corresponsione dell'imposta dovuta in modo virtuale per i presupposti verificatisi fino al 30 dicembre 2007.

## **2. Modifiche alle imposte di registro e di bollo**

All'origine, la tassa sui contratti di borsa poteva annoverarsi fra le imposte sostitutive di quella di registro e di bollo, altrimenti dovute sui contratti e/o documenti concernenti operazioni generalmente soggette a dette imposte.

Ai fini dell'imposta di registro l'effetto sostitutivo non era tuttavia chiaramente espresso dalle diverse disposizioni che interessavano la fattispecie. Proprio poco prima della soppressione del tributo, l'Agenzia delle Entrate è, infatti, intervenuta in materia con la Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007, nella quale vengono poste a confronto le numerose disposizioni che hanno disciplinato le intersezioni fra i contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa e quella di registro, non sempre, pervero, in modo organico e univoco.

Il punto cruciale era costituito dalla formulazione letterale dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86, in base al quale sono assoggettati a registrazione in termine fisso, e a imposta fissa nella misura di € 168,00, gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione di società o enti di cui all'art. 4 della tariffa, parte I, o di titoli di cui all'art. 8 della tabella (azioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa). Tassa fissa comunque applicabile nella quasi totalità dei casi anche in forza dell'alternatività fra regime IVA - ancorché di esenzione - e applicazione di imposte proporzionali di registro (art. 40, T.U. n. 131/86).

Ancorché per ogni altro atto relativo ad operazioni, per le quali fosse dovuta la tassa con effetto sostitutivo, il pagamento di questa assorba quello dell'imposta di registro per effetto dell'art. 34, comma 5, del DPR n. 601/73, la Cassazione ha da ultimo (sentenza 23 ottobre 2006, n. 25087) rilevato che l'effetto sostitutivo non si poteva estendere agli atti pubblici o con firma autenticata, per i quali l'obbligo di registrazione in termine fisso e con imposta fissa doveva ritenersi sussistere a prescindere dall'assoggettamento o meno dei contratti all'imposta sostitutiva. Peraltro, dato il complesso intreccio delle norme, la stessa Amministrazione era stata di diverso avviso con le Circolari 21 maggio 1999, n. 112, e 29 marzo 2000, n. 60, nelle quali, basandosi sulla natura sostitutiva dell'imposta, aveva ritenuto che l'esenzione dell'imposta di registro si applicasse anche in caso di atti pubblici o scritture private autenticate aventi ad oggetto le operazioni finanziarie in discorso.

Come sopra accennato, la Cassazione ha invece ritenuto che, con la nuova formulazione dell'art. 11 della tariffa allegata al DPR n. 131/86, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, e 12, comma 1, del R.D.L. n. 3278/23, nonché quello di cui al citato art. 34, quinto comma, del D.Lgs. n. 601/73 si dovessero ritenere non più vigenti con riguardo alle fattispecie ivi contemplate (atti pubblici e scritture private autenticate), a prescindere dalla applicazione o meno della tassa sui contratti di borsa o dal valore del contratto. In sostanza, quindi, detti atti dovevano ritenersi soggetti a registrazione in termine fisso, con applicazione della tassa fissa prevista dallo stesso articolo. La stessa conclusione doveva ritenersi valere nel caso d'uso di scritture private non autenticate di cui all'art. 2 della tariffa, parte II.

Con la citata Circolare del 28 dicembre 2007 l'Amministrazione si è adeguata all'interpretazione della Corte di Cassazione e ha, quindi, revocato quanto previsto dalle precedenti Circolari (con effetti peraltro limitati all'eventuale recupero dell'imposta fissa, senza applicazione di sanzioni e interessi).

Tale problematica è evidentemente superata per effetto della soppressione della tassa. A tal fine sono state quindi modificate le disposizioni che prevedevano fattispecie rientranti nel regime dell'imposta sostitutiva, nel senso di rendere applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, solo l'imposta di registro.

Sono stati conseguentemente modificati gli artt. 8 e 9 della Tabella (atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione), nel senso che il comma 1 dell'art. 8 comprende ora, oltre alle azioni e obbligazioni, anche i titoli obbligazionari o *garantiti* dallo Stato e, in sostanza, tutti gli atti, documenti e registri relativi al movimento a qualunque titolo e alla *compravendita* degli stessi titoli, *salvo quanto disposto dall'art. 11, della tariffa, parte I, e dell'art. 2 della tariffa, parte II.*

Nell'art. 9 della Tabella è stato inoltre soppresso ogni riferimento alle scritture, lettere, ecc. relative a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.

Non sono stati invece modificati nè l'art. 11 della tariffa, parte I, che prevede, appunto, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che abbiano ad oggetto partecipazioni in società o titoli di cui all'art. 8 della Tabella, nè l'art. 2 della tariffa, parte II, che riguarda l'obbligo di registrazione in caso d'uso di atti aventi lo stesso oggetto, ma non in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Ne consegue che d'ora in poi che tutti i documenti, atti, registri, ecc., relativi ad azioni, partecipazioni societarie, obbligazioni, titoli in serie o di massa, titoli di Stato o garantiti dallo Stato ecc., non sono soggetti a registrazione, a meno che non rientrino nelle fattispecie previste dalla tariffa e cioè:

- che si tratti di atti relativi ad operazioni di negoziazione o compravendita di quote di partecipazione in società, ecc. redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o
- che si tratti di scritture private non autenticate aventi ad oggetto la negoziazione o la compravendita delle quote di partecipazione ovvero dei titoli suddetti, qualora di dette scritture si faccia uso ai fini dell'imposta di registro.

In ogni caso l'imposta di registro è sempre quella fissa di € 168,00.

### 3. Effetti ai fini dell'imposta di bollo

L'effetto sostitutivo concerneva, come noto, anche l'imposta di bollo che è, di fatto, quella più affine alla tassa sui contratti di borsa.

In materia era peraltro intervenuto recentemente il D.M. 22 febbraio 2007 che aveva - fra l'altro - modificato la tariffa dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi in via telematica, introducendo nell'art. 1 del DPR n. 642/72 della Tariffa annessa un comma 1-bis1 per effetto del quale, a decorrere dal 2 marzo 2007, per gli atti di cessione di quote sociali rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e sottoposti a registrazione con procedure telematiche, e loro copie conformi per uso registrazione, *l'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 15,00* (n. 3 del citato comma 1-bis1).

Come confermato dalla citata Circolare ministeriale n. 75/E, qualora gli atti portanti trasferimento di partecipazioni siano soggetti a registrazione mediante procedure telematiche, è dovuta l'imposta nella misura di € 15,00, mentre restano esenti altri documenti, compresi i contratti per la negoziazione o compravendita di quote sociali, obbligazioni e altri titoli.

Su tale assetto è intervenuto l'art. 37, comma 3, del D.L. in oggetto, che ha modificato taluni articoli della tabella allegato B al D.Lgs. n. 642/72 (documenti, atti, registri, ecc., esenti - o meglio esclusi - dall'imposta in modo assoluto), precisando:

- all'art. 7, comma 1, che fra le obbligazioni emesse dallo Stato sono comprese anche quelle *garantite* dallo Stato;
- all'art. 7, comma 2, che fra gli atti esenti necessari per la creazione, emissione, ammissione in borsa, e messa in circolazione, negoziazione di azioni ecc., sono compresi anche quelli relativi alla loro compravendita;
- all'art. 15 (operazione di importazione o esportazione), secondo comma, che l'esenzione concerne ora "atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute o di valori in moneta e verghe".


Ne consegue, dato l'ampio ambito della esclusione dell'imposta, che il bollo resta, in sostanza, dovuto solo per gli atti sottoposti a registrazione mediante procedure telematiche nella misura di € 15,00 per originali e copie conformi per uso registrazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final downward stroke.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Avv. Aldo Torello)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aldo Torello' with a stylized flourish at the end.

SD/sm/circ022008